

Codice A1813A

D.D. 14 ottobre 2016, n. 2828

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004. Domanda in data 12/10/2016 del Comune di Castiglione T.se (TO) per il rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali , in sx orografica del rio Rivo Dora, demaniale, a protezione del piede della frana e dell'abitato.

Autorizzazione idraulica n. 40/2016.

Con nota pervenuta in data 12/10/2016 prot. n. 9910 il Comune di Castiglione T.se (TO) ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali in sx orografica del rio Rivodora, demaniale in corrispondenza di una frana che già negli anni passati han ostruito il corso d'acqua demaniale, provocando allagamenti delle aree abitate residenziali adiacenti. Le opere, indicate negli elaborati grafici consisteranno nella esecuzione di muro di difesa spondale in massi di cava in sx orografica, da posizionare al piede della frana esistente per una lunghezza di circa 20 m. e un'altezza di m. 4,00 fuori fondo alveo.

La fondazione sarà spinta ad una profondità di m. 1,00 rispetto alla quota esistente di fondo alveo.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 123 del 10/12/2016 , immediatamente esecutiva.

Sono state effettuate numerose visite sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera idonea e ammissibile e in linea col le proposte progettuali di questo Settore. Per il dissesto di versante che si è ulteriormente aggravato , questo Settore ha proposto un finanziamento regionale ai sensi della L.R. 38/78 e smi A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
-

determina

di autorizzare ai fini idraulici sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Castiglione T.se (TO) per i lavori da eseguire , nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegatae all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico dei richiedenti l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
3. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
4. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; dovrà essere verificata staticamente la difesa spondale anche in relazione alle sottospinte idrauliche. La difesa spondale dovrà essere risolta a monte e a valle per evitare fenomeni di aggiramento della struttura.
5. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;
6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(Arch. Adriano Bellone)